

SENATO DELLA REPUBBLICA

———— XVIII LEGISLATURA ————

Doc. XXIV-ter

n. 2

RISOLUZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI

d’iniziativa della senatrice PUCCIARELLI

approvata il 30 luglio 2019

*ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell’esame
dell’affare assegnato concernente il tema dei matrimoni precoci e forzati*

La Commissione,

premessi che:

la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 riconosce il diritto di ogni persona al matrimonio e tutela la libertà di ognuno a contrarre tale vincolo;

il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966 vieta i matrimoni forzati ribadendo all'articolo 10, capoverso 1, ultimo periodo, che «il matrimonio deve essere celebrato con il libero consenso di futuri coniugi»;

la Convenzione supplementare delle Nazioni Unite sull'abolizione della schiavitù, del commercio di schiavi e sulle istituzioni e pratiche assimilabili alla schiavitù del 1956, all'articolo 1, lettera c), assimila il matrimonio forzato alla schiavitù;

la Convenzione delle Nazioni Unite per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne del 1979 e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 prevedono che gli Stati parte adottino misure adeguate per eliminare la discriminazione contro le donne in tutte le questioni relative al matrimonio, in particolare garantendo il diritto di scegliere liberamente il coniuge; entrambi gli atti condannano i matrimoni precoci e forzati, come espressione di un'evidente violazione dei diritti dei minori;

la Convenzione delle Nazioni Unite sul consenso al matrimonio, l'età minima per il matrimonio e la registrazione dei matrimoni del 1962, oltre a vietare i matrimoni forzati impone agli Stati parte di fissare un limite minimo di età per sposarsi;

la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sui matrimoni precoci e forzati del 2014 sollecita gli Stati membri ad assicurare la celebrazione di matrimoni solo mediante consenso informato, libero e pieno di entrambe le parti e a intervenire per eliminare ogni forma di matrimonio precoce e forzato mentre la risoluzione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite volta a rafforzare gli sforzi per prevenire ed eliminare i matrimoni precoci e forzati del 2015 considera questi ultimi come una grave violazione dei diritti umani che limita la possibilità delle donne e delle ragazze di vivere libere e affrancate dalla violenza;

il Consiglio dei diritti umani di Ginevra ha sempre condannato la violenza contro le donne, in particolare con la risoluzione RES/29/14, e la pratica dei matrimoni precoci, che viola i fondamentali diritti delle bambine e ne compromette la salute, il che avviene in particolare nel caso di gravidanze precoci, con rischio tra l'altro di decessi materni, decessi perinatali, aborti, e ha chiesto agli Stati di fornire assistenza sul piano psicologico e sanitario;

premessò inoltre che:

la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica del 2011 (Convenzione di Istanbul), ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77, «riconoscendo con profonda preoccupazione che le donne e le ragazze sono spesso esposte a gravi forme di violenza, tra cui (...) il matrimonio forzato», impone agli Stati membri di adottare misure, civili e penali, per contrastare tale pratica;

l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa si è più volte pronunciata nel merito, in particolare con le raccomandazioni n. 1450 del 2000 e n. 1723 del 2005, con la risoluzione n. 1468 del 2005 e da ultimo con la risoluzione n. 2233 del 2018; documenti che, tra l'altro, invitano gli Stati ad adottare politiche di contrasto al fenomeno dei matrimoni precoci e forzati, sanzionando espressamente le persone che concorrono o aiutano nella celebrazione di tali accordi matrimoniali;

il Parlamento europeo si è altresì pronunciato più volte, in particolare approvando: la risoluzione sulle donne e il fondamentalismo del 2002; la mozione sul matrimonio forzato del 2002; la risoluzione sull'immigrazione femminile e contro la violenza nei confronti delle donne del 2006 (2006/2010(INI)), che condanna i matrimoni forzati invitando gli Stati membri a introdurre negli ordinamenti nazionali misure dirette a perseguire i cittadini che cerchino di contrarre un matrimonio di questo tipo anche fuori dal loro territorio, mentre la risoluzione sullo sfruttamento dei bambini nei paesi in via di sviluppo del 2005 (2005/2004(INI)) al numero 23 chiede che «si presti particolare attenzione all'istruzione primaria delle bambine, poiché queste devono affrontare più ostacoli e più barriere che i bambini (fattori culturali come i matrimoni in giovane età...) per entrare e restare a scuola e terminare gli studi»;

il Piano d'azione dell'Unione europea per i diritti umani e la democrazia 2015-2019 del 2015, riprendendo il precedente piano d'azione, ribadisce il carattere prioritario per gli Stati membri della prevenzione del matrimonio infantile e forzato (n. 14);

l'Assemblea parlamentare dell'OSCE, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, ha più volte condannato la pratica dei matrimoni precoci e forzati, l'ultima con la Dichiarazione di Lussemburgo dell'8 luglio 2019;

rilevato che:

l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, ascoltata in Commissione, ha sottolineato come l'aumento delle pene e l'introduzione di nuovi reati in merito ai matrimoni forzati e precoci possono svolgere una funzione deterrente, ma richiedono al contempo un intenso lavoro di prevenzione, sensibilizzazione e formazione a livello scolastico e con le famiglie, per poter riconoscere il fenomeno e avere strumenti adeguati per poter intervenire;

il lavoro svolto dalla Commissione sul tema mediante audizioni specifiche ha tra l'altro messo in evidenza la forte connessione del fenomeno con situazioni di povertà estrema e di esclusione sociale, nonché i danni per la condizione personale e la salute delle spose bambine;

ricordato che:

mercoledì 17 luglio 2019, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati il 3 aprile 2019, l'Assemblea del Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere», con cui viene introdotto il reato di costrizione o induzione al matrimonio per chi «, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile», con pene aggravate nel caso di matrimonio forzato di minori,

impegna il Governo:

a favorire l'attivazione di una adeguata e specifica formazione nelle istituzioni che operano capillarmente sul territorio, le scuole, le forze dell'ordine, le strutture sanitarie, la magistratura, per poter riconoscere le situazioni a rischio di matrimonio precoce o forzato e intervenire con tempestività ed efficacia;

ad adottare misure idonee a favorire un articolato lavoro di sensibilizzazione presso l'opinione pubblica, e di prevenzione, realizzando percorsi educativi e informativi rivolti alle famiglie più esposte, in particolare attraverso il personale docente e i dirigenti scolastici all'interno del mondo della scuola, coinvolgendo la rete dell'assistenza sociale di comuni ed enti locali;

a provvedere a fornire forme di assistenza alle vittime, che consentano ad esse di affrancarsi dalle condizioni di sofferenza fisica e psicologica in cui si trovano e di realizzare un recupero che permetta lo sviluppo completo della propria personalità e la piena partecipazione alla vita sociale e civile, a partire dal favorire frequenza scolastica e percorsi formativi con l'obiettivo di facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro e la conseguente autonomia economica;

ad istituire, mettendo insieme le diverse competenze a livello ministeriale, un Osservatorio nazionale che consenta di monitorare e analizzare il fenomeno e le altre forme di violenza minorile, come mutilazioni genitali, lavoro forzato e schiavitù, e che consenta di adottare misure di contrasto rispetto a coloro che organizzano i viaggi finalizzati ai matrimoni forzati e precoci.